



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 14 ottobre 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione - con nota prot. n. 9096/1.13.9 del 20 aprile 2015 - una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Signa, in cui si chiede l'interpretazione, sull'applicabilità o meno agli enti locali, di quanto previsto dall'art. 6, c. 3, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, inerente, con decorrenza 1 gennaio 2011, l'obbligo di riduzione del 10 per cento delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, alla luce della deliberazione n. 4 del 2014, resa dalla Sezione delle autonomie che si è pronunciata incidentalmente al riguardo.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre, occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nondimeno il Collegio deve valutare, ai fini dell'ammissibilità, se il quesito rimesso al vaglio non presenti un carattere identitario sotto il profilo oggettivo, rispetto ad altra richiesta di parere già sottoposta all'attenzione della Sezione, tale, così, da rendere superflua una delibazione collegiale, qualora non siano intervenuti mutamenti modificativi e/o integrativi della normativa di settore che possano consentire una modificazione del deliberato assunto in precedenza, e, dunque, dovendosi ritenere inammissibile un quesito volto a provocare, sic et simpliciter, il riesame di una questione, in costanza del quadro normativo di riferimento, già oggetto dell'espressione del parere da parte della Sezione.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Nel merito, la questione posta all'attenzione del Collegio verte sulla corretta interpretazione, con riferimento all'applicazione agli enti territoriali, dell'art. 6, c. 3, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non

possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”.

Occorre far presente che si è recentemente espressa, al riguardo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 29 del 29/9/2015, che, nel rilevare l’insussistenza dei presupposti per pronunciare una delibera di orientamento, stante l’assenza di contrasti giurisprudenziali, e mantenendo ferma la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo in materia de qua, ha affermato come con la menzionata deliberazione n. 4 del 2014 “non si affrontava la questione di carattere generale ora posta e cioè se l’art. 6, co. 3 del d.l. 78/2010, si applichi o meno per gli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi collegiali degli apparati amministrativi degli enti locali”. Infatti, in parte motiva, si evidenzia che “neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale”.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Signa, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 9096/1.13.9 del 20 aprile 2015.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Signa e al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 14 ottobre 2015

L’estensore
f.to Marco BONCOMPAGNI

Il presidente
f.to Roberto TABBITA

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI